





## Obbligo d'informazione

I beneficiari di rendita devono annunciare immediatamente alla Cassa svizzera di compensazione ogni cambiamento di situazione suscettibile di incidere sulla natura o sull'importo delle prestazioni.

Questa esigenza concerne in modo particolare i casi di:

- cambiamento di indirizzo;
- decesso come pure ogni modifica dello stato civile (matrimonio, divorzio, ripresa della vita comune in caso di separazione legale, ecc.) e dello statuto di figlio elettivo;
- interruzione o fine del tirocinio o degli studi per i figli che beneficiano di una prestazione oltre il 18° anno;
- per quanto riguarda l'assicurazione invalidità, la detenzione preventiva o l'esecuzione di una pena privativa della libertà o di misure penali in Svizzera o all'estero;
- modifica del reddito proveniente dall'esercizio di un'attività lucrativa, della capacità di lavoro e dello stato di salute quando l'assicurato è al beneficio di una rendita dell'AI.

Un'eventuale comunicazione indirizzata ad un altro organismo non esenta l'avente diritto dall'obbligo di informare la cassa di compensazione.

In base al Art. 25 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), le rendite indebitamente riscosse devono essere restituite.

La violazione dell'obbligo d'informare potrà provocare delle sanzioni penali passibili di una pena detentiva o di una multa.